

REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE

ART. 1 (FINALITÀ E PRINCIPI)

- 1) Con le presenti disposizioni viene regolamentata la ricerca e la raccolta dei tartufi nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po, per la tutela della biodiversità, la salvaguardia ed il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali;
- 2) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore:
 - Legge 16 dicembre 1985 n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
 - Legge 17 maggio 1991 n. 162 "Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 2 settembre 1991 n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" e ss.mm.ii.;
 - Legge Regionale 30 settembre 2016 n. 17 "Modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

ART. 2 (AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)

- 1) L'area interessata dal presente regolamento è quella del Parco ed aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna;
- 2) All'interno del territorio di validità del presente regolamento vale la seguente zonizzazione:
 - ZONE "A" DI PROTEZIONE INTEGRALE: divieto assoluto di ricerca e raccolta dei tartufi;
 - ZONE "B" DI PROTEZIONE GENERALE: la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia, esclusivamente nelle sole sottozone B.BOS, ad eccezione del Bosco di Santa Giustina (in comune di Mesola), del Bosco del Traversante (in comune di Argenta) e del Bosco del Duca D'Altemps (in comune di Cervia), ove vige divieto di ricerca e raccolta dei tartufi.
 - ZONE "C" DI PROTEZIONE AMBIENTALE: la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.
 - AREE CONTIGUE "AC": la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nelle aree boscate e nelle aree incolte esenti da divieti, da chiunque ne abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti in materia.
- 3) La ricerca e la raccolta dei tartufi sono comunque sempre vietate nell'ambito delle seguenti "Riserve Naturali dello Stato", di cui all'unità planimetria Allegato 1 parte integrante:
 - R.N.I. Bassa dei Frassini – Balanzetta (D.M. 26/07/1971)

- R.N.Z. Sacca di Bellocchio (D.M. 09/02/1971)
 - R.N. Bosco della Mesola (D.M. 13/07/1977)
 - R.N. Pineta di Ravenna (D.M. 13/07/1977)
 - R.N. Po di Volano (D.M. 13/07/1977)
 - R.N.P.AN. Salina di Cervia (D.M. 31/01/1979)
 - R.N.O. Duna Costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M. 05/11/1979)
 - R.N.Z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05/11/1979)
 - R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno (D.M. 30/09/1980)
 - R.N.Z. Sacca di Bellocchio III (D.M. 16/03/1981)
 - R.N.O. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981)
 - R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M. 18/11/1982)
 - R.N.O. Duna Costiera di Porto Corsini (D.M. 15/04/1983)
- 4) La raccolta è altresì sempre vietata nell'ambito delle Aziende Faunistico Venatorie istituite all'interno dei perimetri dell'area protetta, di cui all'unita planimetria Allegato 1 parte integrante.

ART. 3 (MODALITA' DI RICERCA E RACCOLTA)

- 1) È consentita la ricerca e la raccolta di tartufi nel territorio del Parco, secondo le seguenti modalità:
- a) le specie di tartufi consentite sono quelle previste dal vigente calendario regionale;
 - b) i periodi consentiti sono quelli previsti dal vigente calendario regionale, salvo le diverse disposizioni del presente Regolamento;
 - c) sono vietate la ricerca e la raccolta dei tartufi nella giornata di mercoledì;
 - d) sono vietate la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 07.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 06.00, per gli altri periodi consentiti dal calendario;
 - e) nelle sottozone B.BOS la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite dalla 3^a domenica di settembre al 31 gennaio, esclusivamente nelle giornate di silenzio venatorio (*martedì e venerdì*);
 - f) nelle sottozone B.BOS la ricerca e la raccolta dei tartufi sono altresì vietate dal 15 marzo al 15 luglio; in tali sottozone, per i restanti periodi, vige quanto stabilito dal calendario regionale;
 - g) il quantitativo massimo giornaliero che ogni cercatore potrà raccogliere è fissato in un chilogrammo; qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso;
 - h) la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite con l'ausilio di un solo cane;
 - i) nelle zone B, C e di area contigua del parco, il cane deve essere tenuto di regola al guinzaglio; le norme tecniche di attuazione relative ai piani di stazione prevedono deroghe per questa particolare casistica nelle zone C e Area contigua (PP) di seguito elencate, consentendo in questi casi di lasciare il cane libero, ma esclusivamente per la ricerca del tartufo:
 - **Stazione Volano-Mesola-Goro:** in tutte le zone di area contigua;
 - **Stazione Centro Storico di Comacchio:** in tutte le zone di area contigua;
 - **Stazione Valli di Comacchio:** nelle zone C di Parco e nelle aree di area contigua PP.UMI e PP.PIN;
 - **Stazione Campotto di Argenta:** nelle zone C di Parco;
 - **Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna:** nelle zone C di Parco e nelle Aree Contigue PP.PIN e PP.PRA;
 - **Stazione Pineta di Classe e Saline di Cervia:** nelle zone C di Parco e nelle aree contigue PP.PIN e PP.PRA.

ART. 4
(AUTORIZZAZIONI ALLA RICERCA ED ALLA RACCOLTA)

- 1) L'autorizzazione avviene tramite il rilascio di apposito "tesserino di idoneità" a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo, da parte della Regione. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta, della legislazione statale e regionale vigente in materia;
- 2) Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale ed hanno validità di 10 anni (alla scadenza è necessario rinnovarle);
- 3) L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni; i minori di 14 anni possono assistere alle fasi di ricerca e raccolta, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LR 24/1991 e ss.mm.ii.;
- 4) Per esercitare l'attività è necessario versare la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, il cui importo è determinato dalla Regione stessa. La tassa è dovuta solo se si esercita l'attività durante l'anno.

ART. 5
(CONTROLLI E SANZIONI)

- 1) Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Locale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23).
- 2) Per le violazioni delle norme contenute nella Legge regionale 02 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le corrispondenti sanzioni previste agli artt. 18 e 19 della stessa; per le violazioni delle disposizioni espressamente previste dal presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 come previsto dall'art. 60 comma 1 della Legge Regionale 2005, n. 6. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 a euro 250,00. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 aprile 1981, n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale";
- 3) L'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente comporta anche la confisca del prodotto raccolto.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER LA RICERCA E LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA E SUE AREE CONTIGUE

